



N. R.G. 11568/2015



## TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

sezione feriale CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Cosmo Crolla	Presidente Relatore
dott. Roberto Monteverde	Giudice
dott. Virginia Mazzeo	Giudice

all'esito dell'udienza del 02/09/2015

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **11568/2015** promosso da:

**S** **P** (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e  
dell'avv. elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

RECLAMANTE

contro

**O** **P** (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.  
( ) elettivamente  
domiciliato in presso il difensore avv.

RECLAMATO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/9/2015,  
ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Nel corso della procedura esecutiva mobiliare nr. 810/2015 rg, avente oggetto partecipazioni sociali, promossa da P O nei confronti di P S il debitore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 II comma cpc chiedendo la sospensione dell'esecuzione, la riduzione del pignoramento e la rettifica dei poteri conferiti al custode delle quote sociali pignorate deducendo: a) che era stata disposta la sospensione di uno dei titoli esecutivi per cui il creditore agiva ( il decreto ingiuntivo nr. 7488/14, proc. 19297/14 rg per un importo di € 1.057.500) b) che il credito vantato da O P nei confronti di S P fondato su altro titolo (il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 1313/15 , proc. 1495/2015 per un importo di € 300.000 ) era stato

Pagina 1

Firmato Da: CROLLA COSMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11b9c



oggetto di pignoramento presso terzi da parte della soc. il G [redacted] srl; c) che il valore dei beni pignorati (quote di plurime società a responsabilità limitata per un valore nominali di complessivo di € 5.000.000) risultava di gran lunga superiore alle spese e ai crediti assistiti da titoli esecutivo; d) che erronea ed illegittima era l'attribuzione dei poteri di voto al custode nominato nella persona del dr. [redacted]

[redacted] dal momento che il pignoramento verteva sulle quote di nuda proprietà delle partecipazioni sociali.

Ha resistito O [redacted] P [redacted] rilevando: 1) che il pignoramento presso terzi eseguito dalla soc. G [redacted] srl, sulla base di un decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutorietà era stata successivamente sospesa dal giudice dell'opposizione, non si era perfezionato per mancato intervento della dichiarazione del terzo e che in ogni caso l'avvio del pignoramento da parte di un soggetto terzo avente ad oggetto un credito vantato dal creditore principale era circostanza inidonea a paralizzare l'azione esecutiva del creditore principale nei confronti di tale debitore; 2) che nell'ambito della procedura esecutiva nr. 810/2015 rg O [redacted] P [redacted] era intervenuto per un ulteriore credito di € 465.563,50 portato su decreto ingiuntivo nr. 3488 del 30.6.2015; c) che il dato puramente nominale delle quote societarie pignorate non era un parametro certo e rassicurante per al determinazione del valore della quota; d) che legittimamente il giudice dell'esecuzione aveva attribuito il diritto di voto al custode.

Con ordinanza del 23/24 luglio 2015 il G.E ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione compensando le spese della fase cautelare ed ha confermato la custodia delle quote in capo al dr. G [redacted] M [redacted] impartendo provvedimenti in ordine alla la stima delle quote pignorate.

Il Giudice dell'Esecuzione ha osservato che l'esecuzione si reggeva non più sul titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo nr.7488/14 bensì sul provvedimento monitorio nr. 3488/2015 , provvisoriamente esecutivo ed oggetto di atto di intervento e che le allegazioni in termini di indisponibilità del credito a seguito della soc. il G [redacted] srl erano irrilevanti.

Sono state svolte considerazioni giuridiche anche di ordine sistematico per affermare che il diritto di voto spettava al custode.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo S [redacted] P [redacted] evidenziando l'omessa e/o carenza di motivazione del provvedimento sulla insussistenza dei



gravi motivi nonché la erronea interpretazione della normativa sulla nomina del custode e sull'esercizio del diritto di voto.

S P ha, quindi chiesto che, in totale riforma della reclamata ordinanza, fosse disposta la sospensione dell'esecuzione nr. 810/2015 rg e che fosse revocato e/o rettificato, limitandolo alle sole materia di competenza del nudo proprietario, l'esercizio del diritto di voto conferito al dr. M .

Si è costituito O P contestando la sussistenza dei gravi motivi per la concessione della sospensione dell'esecuzione ed evidenziando l'inammissibilità della richiesta di revoca e/o rettifica dei poteri del custode; ha concluso il resistente per la riezione delle richieste di sospensione dell'esecuzione e di revoca o comunque di rettifica dei poteri conferiti al custode giudiziario.

L'art. 624 I e II comma cpc prevede quanto segue: “ *Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 cpc, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art 669 decies*”.

Il chiaro tenore letterale della disposizione testè passata in rassegna consente affermare che il rimedio del reclamo debba considerarsi circoscritto esclusivamente al riesame di quanto statuito dal giudice dell'esecuzione in materia sospensione dell'esecuzione; ogni altro provvedimento assunto nel corso del processo esecutivo potrà essere contestato attraverso l'esperimento di altri strumenti (richiesta di revoca ove possibile opposizione agli atti esecutivi) posti a tutela di chi abbia interesse al ripristino della legalità del procedimento esecutivo.

Così perimetrato l'oggetto del procedimento del reclamo, va rilevato che la sussistenza dei gravi motivi che legittimano la sospensione dell'esecuzione va individuata nella possibile fondatezza dei motivi posti a sostegno dell'opposizione all'esecuzione.

E' noto che con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente, nell'ipotesi di un titolo esecutivo canonizzato in un provvedimento giudiziale possono essere dedotti a sostegno dell'opposizione solo fatti successivi alla sua formazione e che comunque non implicino un riesame da parte del giudice dell'opposizione della legittimità della formazione del titolo.



Nella fattispecie in esame è pacifico che la procedura esecutiva nr 810/2015 rg sia stata incardinata da P O in forza del decreto ingiuntivo nr. 71488/2014 per la somma di € 1.057.000 la cui provvisoria esecuzione è stata sospesa dal Giudice Istruttore investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da P S .

Così come è incontestato che P O abbia spiegato nell'esecuzione sopra rubricata due interventi : il primo, mediante atto depositato in data 16.4.2015 , in forza di decreto ingiuntivo nr. 1313/2015, munito di provvisoria esecuzione, dell'importo di € 300.000; il secondo, mediante atto depositato in data 30.6.2015 , in virtù di decreto ingiuntivo nr. 3488/2015, provvisoriamente esecutivo emesso per l'importo di € 462.000.

A differenza del primo decreto la cui provvisoria esecuzione è stata sospesa ex art 649 cpc , gli altri due decreti monitori sono, allo stato provvisoriamente esecutivi e, quindi , sino a quando non intervengano provvedimenti della competente autorità giudiziaria cognitiva che ne paralizzino la "vis" esecutiva, costituiscono validi ed efficaci titoli esecutivi.

Si può quindi affermare che la pretesa esecutiva dell'istante, limitatamente all'importo di € 762.000 oltre spese ed interessi, sia stata validamente azionata e non sia venuto meno.

Né il diritto di O P ad agire esecutivamente nei confronti di P S , fondato, allo stato, sui titoli esecutivi oggetto dei due atti di intervento, appare privato di efficacia per effetto del pignoramento presso terzi promosso da G srl nei confronti del reclamato ed avente ad oggetto proprio i crediti da quest'ultimo vantato verso il reclamante.

Anche a voler prescindere dalla dirimente circostanza documentalmente provata ( cfr. 12-14) della intervenuta sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo su cui poggia la pretesa esecutiva fatta valere dalla soc. G , che ha determinato la conseguente sospensione della procedura esecutiva va rilevato che secondo un recente indirizzo giurisprudenziale *"In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura*



*esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilità per il suddetto debitore - creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale" ( Cass 10841/2014).*

Nella fattispecie in esame pur prendendo in considerazione solamente gli importi di cui agli atti di intervento ( € 762.000) l'asserito credito vantato dalla soc. G ( € 216.000 circa) è di gran lunga inferiore a quello fatto valere dal O P nei confronti di S P .

Né costituisce motivo di inefficacia del titolo esecutivo la mancata notifica del decreto ingiuntivo nr. 3488/2015 rg ; nessuna norma , infatti, preclude al creditore di intervenire in un procedimento esecutivo in corso sulla base di un decreto ingiuntivo non ancora notificato né l'efficacia esecutiva concessa ex art 642 cpc è sospensivamente condizionata alla notifica del provvedimento monitorio.

Venendo ,infine, alle richieste in tema di attribuzione del diritto di voto e alle problematiche inerenti all'individuazione dei soggetti (custode delle quote pignorate per la nuda proprietà o usufruttuario) titolari di tali prerogative sociali, osserva il Collegio come tali questioni siano state risolte dal Giudice dell'Esecuzione con l'impugnata ordinanza.

Si tratta di decisione assunta nell'ambito del procedimento esecutivo che nulla ha a che vedere con questioni relative alla sussistenza o meno della parte istante a procedere ad esecuzione forzata; ogni doglianza che si volesse muovere a tale statuizione, anche da parte di soggetti terzi e che assumano esser stati lesi dall'atto contestato e abbiano un interesse giuridicamente rilevante alla sua modifica , non può trovare spazio, per le ragioni sopra esposte, nel giudizio di reclamo così come scolpito dall'art 624 cpc, ma deve essere fatta valere attraverso il rimedio tipico della opposizione agli atti esecutivi.

Il reclamo va quindi rigettato con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Firenze

Visto l'art . 669 terdecies cpc;

- a) rigetta il reclamo proposto da S P e conferma l'impugnata ordinanza;



- b) condanna la reclamante alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 2.800 per compensi oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15%;
- c) dichiara il reclamante tenuto a corrispondere il contributo sanzionatorio dell'impugnazione previsto dalla legge 24.12.2012 nr .228.

Si comunichi .

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2015

Il Presidente Est  
Dr. Cosmo Crolla

T

